Prot. U-03830/26 del 13/11/2026 – Segreteria Generale – Giustizia Federale

Segreteria Generale
Affari Legali – Giustizia Sportiva
Roma 12 novembre 2026

Sig. Luca Valenti
c/o Avv. Matteo Melandri
Tramite pec: matteomelandri@ordineavvocatiroma.org

e

Procura Federale
Tramite mail: segreteria.procurafederale@federnuoto.it

**OGGETTO**: **Tribunale Federale I Sezione Procedimento 18/FIN/2026; Dispositivo Decisione 14/2026 del 03/11/2026.**

Si trasmette in allegato il provvedimento della Prima sezione del Tribunale Federale depositato in 10/11/2026.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale
Antonello Panza

# TRIBUNALE FEDERALE I SEZIONE

## PROCEDIMENTO 18/FIN/2026

### DEFERIMENTO LUCA VALENTI (tess. Fin N. 158)

**DECISIONE 14/2026 del 3.11.2026**

Il giorno 3 novembre si è riunita la prima sezione del Tribunale Federale della F.I.N. composta dagli Avv.ti Adriano Sansonetti, Presidente, Roberto Rinaldi e Massimo Mamprin quali componenti; svolge le funzioni di segreteria la Dott.ssa Ilaria Crescenzi

PREMESSO CHE

- il Procuratore Federale, con atto del 01.10.2026 ha deferito avanti il Tribunale Federale, sezione prima, il sig. Luca Valenti (tess. FIN n. 158), tecnico del G.S. Fiamme Oro, per la violazione dell'art. 17 del Regolamento di Giustizia Sportiva FIN, con l'aggravante di cui all'art. 25, comma 3, lett. a), del medesimo Regolamento, degli artt. 1, 2 e 8 del Codice di Comportamento Sportivo CONI, degli artt. 12 e 17 del Regolamento Organico, dell'art. 6 Statuto FIN, dell'art. 13 bis Statuto CONI e, in ogni caso, dei principi di lealtà, correttezza e probità.

- il P.F., in particolare, ha contestato al deferito la condotta tenuta in data 25 maggio 2026 nei confronti di Matteo Cafiero, atleta dal medesimo allenato, legato sentimentalmente all'atleta Diana Romano, allorché rivolgendosi a quest'ultimo aveva chiesto notizie di un esposto presentato dalla Romano nei confronti di alcuni tesserati FIN, consigliandolo, altresì, di interrompere la relazione definendo la ragazza una "bomba accesa", e di "coprirsi le spalle" anche in merito a voci di presunti furti che coinvolgevano la ragazza medesima ;

- all'udienza del 03.11.26 presenziava e veniva ascoltato il deferito, rappresentato dal proprio difensore di fiducia; le parti, in assenza di attività istruttorie da espletare, così concludevano : il PF chiedendo l'ammonizione con diffida a carico del tecnico; la parte deferita chiedendo il proscioglimento per le ragioni esposte nella memoria difensiva;

RITENUTO CHE

- preliminarmente, va rilevato che la Procura Federale aveva inizialmente chiesto l'archiviazione per la posizione del tecnico Valenti, oltrecché per quelle di altri atleti sottoposti ad indagine per gli stessi fatti, stante l'assenza di elementi rilevanti sotto il profilo disciplinare;

- la Procura Generale dello Sport, pur condividendo l'archiviazione delle altre posizioni, ha invece ritenuto che le dichiarazioni di Cafiero, corroborate dalle circostanze ammesse dallo stesso Valenti e da quanto riferito dal tecnico e safeguarding Gabriele Impronta, imponessero un ulteriore approfondimento sotto il profilo della possibile violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità;

- nell'ambito di codesta giurisdizione assurgono a condotte da valorizzare anche episodi afferenti esclusivamente e apparentemente alla sfera privata dei soggetti, in quanto potenzialmente violative di quei valori e doveri di lealtà, probità, correttezza e rettitudine morale, ai quali si ispira in assoluto, e a fortiori, l'ordinamento sportivo, come tali, da dover essere rispettati dai tesserati sportivi in qualsiasi ambito e contesto;

- il giudizio di disvalore della singola condotta, in tali casi, tuttavia, deve essere sorretto dalla prova della violazione di un dovere non astratto e/o generico che possa integrare l'illecito, occorrendo un grado di convincimento per l'applicazione della sanzione ragionevolmente superiore rispetto alla violazione di un dovere specifico;

- a fronte del colloquio avuto dal Cafiero con Valenti e con riguardo alle espressioni asseritamente proferite da quest'ultimo, la dichiarazione di Impronta costituisce una testimonianza indiretta e generica, e non una conferma autonoma del contenuto delle espressioni, essendo priva di specificazione di quali parole sarebbero state "confermate" dal Valenti;

- il padre del Cafiero contattato dal Valenti, non riferisce di alcuna pressione particolare subìta dal proprio figlio, in ordine alla di lui relazione sentimentale, posta in essere dal Valenti, appunto, in occasione del colloquio in questione;

- il deferito, sentito anche dianzi a codesto Tribunale, conferma di avere intrattenuto un colloquio con l'atleta e di avere contattato anche il padre, riconducendo il proprio intervento, tuttavia, a una semplice richiesta di informazioni su cosa sapesse dell'esposto presentato dalla fidanzata verso alcuni tecnici FIN , oltrecché diretto a un confronto personale, atto a far ragionare il ragazzo, con modalità quasi paterne, e negando di avere pronunciato le parole contestate;

- di certo la condotta del Valenti non ha portata tale da integrare un atteggiamento intimidatorio e/o coercitivo rilevante sotto il profilo disciplinare;

- anche i profili potenzialmente più gravi contestati al Valenti – riferimento ai presunti furti non accertati commessi dalla Romano e l'invito al Cafiero a "coprirsi le spalle" – che potrebbero avere carattere minatorio o denigratorio non risultano provati e/o non sono ammessi dal deferito;

- il solo fatto emergente e provato, ovvero il colloquio di Valenti con l'atleta a proposito dell'esposto presentato della fidanzata costituisce un'interlocuzione verbale in un rapporto tecnico-educativo, priva di coercizione, così come il "consiglio" al ragazzo sulla di lui sfera affettiva, anche a voler tutto concedere in ordine all'attendibilità di quanto riferito dal Cafiero, appare semmai come inopportuno ma non integra violazione dei principi di lealtà e correttezza in assenza di modalità lesive o di abuso della posizione;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale I Sezione, dichiara il proscioglimento del sig. Luca Valenti (tess. FIN. N. 158).

Si comunichi.

10.11.2026

Il Presidente

Avv. Adriano Sansonetti

Avv. Roberto Rinaldi

Avv. Massimo Mamprin